



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 73 del 24/01/2018

Prot. n. 596 del 25 gennaio 2018

Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 e 30 novembre 2017.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Viste le deliberazioni delle sedute del 15 e 30 novembre 2017 allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare le deliberazioni del 30 novembre 2017, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V. 57 del 15/11/2017 Oggetto: Rinnovo del personale a tempo determinato per l'anno 2018.

P.V. 58 del 15/11/2017 Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori

riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo. Finanziamento progettazioni: sfioramento del 12% sull'importo totale finanziato pari a € 1.495.000,00=, come da art. 5 dell'accordo in essere.

P.V. 59 del 15/11/2017 Oggetto: Incarico per la verifica ed il calcolo del "valore di subentro" predisposto dal Gestore Idrico Amiacque gruppo Cap Holding.

P.V. 60 del 15/11/2017 Oggetto: incarico per completamento "valori di subentro", determinazioni e procedura.

P.V. 61 del 30/11/2017 Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2017. (allegati agli atti)

P.V. 62 del 30/11/2017 Oggetto: Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e Arpa Dipartimento Varese.

P.V. 63 del 30/11/2017 Oggetto: incarico fiduciario per adempimenti contabili e gestione paghe.

P.V. 64 del 30/11/2017 Oggetto: adesione all'Associazione nazionale Autorità Enti di Ambito per l'anno 2018.

P.V. 65 del 30/11/2017 Oggetto: presa d'atto dell'accordo di rateizzazione proposta, in materia di recupero fondi Cipe ex lege 388/200, dalla Società Saronno Servizi e delega al Presidente per la firma

P.V. 66 del 30/11/2017 Oggetto: proroga scadenza temporale dei "valori di subentro" e chiusura del procedimento al 31/12/2018.

P.V. 67 del 30/11/2017 Oggetto: cessione ramo d'azienda Asc Samarate Srl al gestore Unico Alfa - determinazioni.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 29/01/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 29/01/2018 al 13/02/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/01/2018
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 24/01/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 57 del 15/11/2017

Prot. n. 5337 del 20 novembre 2017

Oggetto: Rinnovo del personale a tempo determinato per l'anno 2018.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Assente:

Angelo Pierobon Vice Presidente

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione");
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell'art. 1 in tema di aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito;
- il decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 190/2014;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, commi da 20 a 27;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell'art. 1 in tema di aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito;
- il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.
 - la D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque.
 - il D.L. 78/2010 convertito L. 122/2010 - art. 9, comma 28 assunzioni a tempo determinato e lavoro flessibile (eccetto incarichi art. 110, comma 1, D.L.vo 267/2000);
 - la "legge Madia";

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Premesso:

Descrizione delle funzioni attribuite alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, "il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano";
- ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. n.

152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle provincie, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;

- conseguentemente, con riferimento all'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita in via esclusiva alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale "ente responsabile dell'ATO" (ora: "ente di governo dell'ambito"), ai sensi dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la "organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito", nonché la "deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti";
- la Provincia di Varese è altresì competente, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all'esercizio, tramite l'Ufficio d'Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
 - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
 - e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l'art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti";

Premesse talune funzioni principali attribuite all'Ufficio d'ambito dalla vigente normativa:

1. La definizione del programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati all'art. 11 comma 3 della L.36/94, del piano economico – finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio nel rispetto della L.R. 26/2003 e s.m.i. e della L.R. 21/2010.
2. La ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d'ambito, da aggiornarsi entro il limite massimo del triennio.
3. L'approvazione del rapporto annuale redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito in merito all'attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio idrico Integrato, con particolare riferimento alla protezione e naturale razionalizzazione delle risorse idriche, nonché al livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi.
4. L'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento.
5. Il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio sull'evoluzione del settore, anche per verificare le condizioni tecniche – giuridiche ed economiche relative allo

svolgimento o all'erogazione del medesimo; la definizione degli standards di qualità e il loro monitoraggio; la promozione di iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione del servizio.

6. La divulgazione delle condizioni di svolgimento del servizio.
7. L'adozione delle azioni e delle richieste formulate dal Garante dei Servizi Locali di interesse economico generale e dall'Osservatorio Regionale di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/2003 e s.m.i..
8. La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico Integrato, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'Ufficio d'Ambito e la società patrimoniale di cui all'art. 49 comma 3, della L.R. 26/03 e s.m.i., il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
9. La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali limitrofi anche di altre regioni.
10. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standards definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate.

Richiamate la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 53 del P.V. 53 del 10/11/2016 relativa al rinnovo di personale vincitore di concorso a tempo determinato, ove sono risultati vincitori per la posizione di Collaboratore Tecnico cat. B3: Alessandro Ferrario, e per la posizione di n. 3 esperti Tecnici Ambientali Cat. D1: Matteo Fornari, Monica Filpa, Leoni Silvia e Paolo Porro.

I contratti dei unità di personale sopracitati volgono alla progressiva scadenza rispettivamente il 30 novembre 2017 (Leoni Silvia) e 11 gennaio 2017 (Ferrario, Filpa, Fornari, Porro), questa situazione deve peraltro evitare che ritardi e disfunzioni all'operatività aziendale oltre ad uno scoperto nel servizio che, comunque, l'ufficio medesimo è tenuto ad erogare, con relative responsabilità ed adempimenti.

Visto che le risorse umane in forza all'Azienda risultano già fortemente sottorganico rispetto alla pianta organica approvata con proprio precedente atto del Consiglio di Amministrazione con P.V. 32 del 22/04/2015, e comunque non sufficienti a soddisfare gli obblighi previsti dalle normative vigenti; presentano forme contrattuali soggette ad ulteriore possibile proroga di legge, in quanto assunte dall'Ato ad inizio 2016

Richiamati i contenuti delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- P.V. 32 del 22/04/2015 avente Oggetto: indirizzi relativi al personale in capo all'Ufficio d'Ambito.

- P.V. 55 del 23/10/2015 avente Oggetto:Indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle linee guida provinciali , ove si è proceduto a dare atto che, rispetto alla pianta organica, l'Ufficio risulta sottodimensionato rispetto al carico di lavoro; vista anche l'ulteriore aggravio di competenze a seguito dell'avvenuta costituzione del Gestore Unico della Provincia di Varese per la gestione del Servizio Idrico Integrato e in considerazione dell'urgenza di finanziare con gli accantonamenti ex-CIPE, ad oggi riscossi, i progetti relativi alla risoluzione delle infrazioni europee che nell'ambito di Varese sono ben 16 gli agglomerati

in infrazione, si deve fornire oltre al supporto valutativo ed operativo alla segreteria tecnica dell'ufficio d'ambito e al Cda medesimo, anche il supporto diretto ai Comuni; e che si è deliberata l'impossibilità ad interrompere il servizio e le competenze istituzionali devoluti ex lege, in capo all'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata Ufficio d'Ambito, istituita sulla base della legge Regionale 21/2010, visto e considerato il rilevante interesse coinvolto ed utilità pubblica di tali attività inerenti il Servizio idrico integrato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e del fabbisogno sostanziale e al verificarsi di tutte le possibili soluzioni da attivare;

Richiamati peraltro gli obblighi delle aziende speciali di contenimento dei costi relativamente alle assunzioni, politiche retributive e consulenze. Le Aziende speciali "(...) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello (omissis)".

Nel presente caso, l'Ufficio d'Ambito si trova nella situazione di dovere prorogare i contratti a tempo determinato del personale indispensabile allo svolgimento delle funzioni che gli competono per legge in mancanza dell'adozione da parte della Provincia dell'atto di indirizzo di cui alla norma sopra citata.

Le ragioni di necessità ed urgenza dettate dall'esigenza di evitare l'interruzione della propria attività istituzionale, debbono potere condurre a riconoscere all'Ufficio d'Ambito - proprio in quanto azienda speciale comunque dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale - la possibilità di governare direttamente le politiche del proprio personale, pur sempre nel rispetto dei più generali criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, e dei principi di contenimento dei costi di cui all'art. 18 comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008 e s.m., salvo in ogni caso il potere di vigilanza che la Provincia, quale ente locale di riferimento, deve potere esercitare sulla propria Azienda Speciale e quindi l'opportunità di una preventiva comunicazione alla Provincia della determinazione che l'Ufficio d'ambito intendesse adottare in merito alle politiche del personale.

Visto l'art. 8 comma 3 lettera g) dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) di prorogare di n. 1 anno i contratti dei dipendenti Alessandro Ferrario (dal 12 gennaio 2018 al 11 gennaio 2019), Monica Filpa (dal 12 gennaio 2018 al 11 gennaio 2019), Fornari Matteo (dal 12 gennaio 2018 al 11 gennaio 2019), Leoni Silvia (dal 01/12/2017 al 30/11/2019) e Paolo Porro (dal 12 gennaio 2018 al 11 gennaio 2019);
- 2) di dare mandato al Direttore al fine di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti in materia;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/18.08.2000;di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/11/2017 al 04/12/2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/10/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 15/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 58 del 15/11/2017

Prot. n.5611 del 05/12/2017

Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo. Finanziamento progettazioni: sfioramento del 12% sull'importo totale finanziato pari a € 1.495.000,00=, come da art. 5 dell'accordo in essere.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Assente:

Angelo Pierobon Vice Presidente

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10000 e 49999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 a.e.

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)

4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamato in particolare l'art. 4 del R.R. n. 3, recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003", il quale indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali.

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto."
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."

- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034."
- P.V. 7 del 26/02/2013 avente per oggetto: "osservazioni al piano d'ambito – approvazione."
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto: "Infrazioni europee aggiornate."
- P.V. 18 del 21/03/2016 avente per oggetto: "Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del medesimo Comune in qualità di ente attuatore di collettori fognari mancanti per l'importo di €1.295.000=" con la quale il Cda ha provveduto a devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo utile alla realizzazione da parte del medesimo comune, in qualità di ente attuatore, di collettori fognari mancanti l'importo di ulteriori € 200.000,00=, ciò al fine di prevedere il dimensionamento del nuovo impianto di collettamento anche per gli scarichi gravanti sul depuratore di Monvalle. Ciò è finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti nell'impianto di Monvalle - in sofferenza -, all'impianto di Besozzo.
- P.V. 65 del 12/12/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo."

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito" approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014;

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all'interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (Sire) comunicare a Regione Lombardia le seguenti informazioni relative:

- a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi (SAL, CRE, CC,...);
- b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRE, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti e conservando i documenti ufficiali ricevuti;

Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di Amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 e di finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000 alcuni degli interventi in infrazione.

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 l'Ente Responsabile dell'ATO ha proceduto a deliberare l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla società "in house" Alfa S.r.l.; la decadenza gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;

- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- con Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 53 del 23/10/2015 l'Ente Responsabile dell'ATO ha proceduto a prorogare alcune scadenze contenute nel contratto di servizio relative a determinati adempimenti di Alfa, e che, conseguentemente, in data 3 dicembre 2015, è stato modificato il contratto di servizio.

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Considerato che in data 09/01/2017 è stato siglato l'accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l., relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo.

Considerato che con nota 14787 del 29/09/2017, protocollata dall'Ufficio d'Ambito con numero 4513 del 02/10/2017, il comune di Besozzo ha presentato formalmente richiesta di deroga sull'Accordo sopracitato. Nella fattispecie, si richiede la revisione del limite relativo alle spese di progettazione, definito nel 12% massimo dell'importo finanziato per l'opera e sancito dall'art. 5 dell'Accordo, pari a € 179.400,00= sul totale di € 1.495.000,00=, giustificando la richiesta "in considerazione della complessità progettuale che comprende i lavori in alveo fluviale e lavori ricadenti in spazi confinati".

Considerato che con nota 15922 del 19/10/2017, protocollata dall'Ufficio d'Ambito con numero 4764 del 19/10/2017, il comune di Besozzo ha quantificato con nota formale l'importo maggiorato riferito alle spese tecniche, pari a € 50.457,34=.

Richiamata inoltre la nota di Alfa srl del 26/10/2017 prot Ato n.4908 con la quale il Gestore Unico Alfa informa questo ufficio che non ci sono motivi ostativi, a seguito della richiesta perpetrata dal Comune di Besozzo, per procedere con la gara per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto secondo il nuovo quadro economico proposto, che lascia inalterata la cifra del progetto complessiva già stanziata con l'accordo di cui sopra (atto n.18 del 21/03/2016).

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di deroga del limite relativo alle spese di progettazione, definito nel 12% massimo dell'importo finanziato per l'opera e sancito dall'art. 5 dell'Accordo, che apporta una maggiorazione alle suddette spese pari a € 50.457,34=;
2. di prendere inoltre atto della nota di Alfa srl del 26/10/2017 prot Ato n.4908 con la quale il Gestore Unico Alfa informa che non ci sono motivi ostativi, a seguito della richiesta perpetrata dal Comune di Besozzo, per procedere con la gara per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto secondo il nuovo quadro economico proposto, che lascia inalterata la cifra del progetto complessiva già stanziata con l'accordo di cui sopra (atto n.18 del 21/03/2016).
3. di confermare che la somma destinata al Comune di Besozzo e ad Alfa Srl per le opere in progetto è pari a complessivi €1.495.000,00=, e rimane invariata come indicato nel proprio precedente atto n.18 del 21/03/2016;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 05/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 05/12/2017 al 20/12/2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 15/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 59 del 15/11/2017

Prot. n. 5681 del 07 dicembre 2017

Oggetto: Incarico per la verifica ed il calcolo del "valore di subentro" predisposto dal Gestore Idrico Amiacque gruppo Cap Holding.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Assente:

Angelo Pierobon Vice Presidente

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";
- il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

.... omissis

- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

- b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Richiamate inoltre:

1) l'attività in materia di verifica della decadenza delle gestioni esistenti

L'Ufficio d'ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della “Ricognizione delle gestioni esistenti” ad esaminare se ricorreranno, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.

Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese” allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che “tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006”.

2) L'aggiornamento della “Ricognizione del personale delle gestioni esistenti

L'Ufficio d'ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione del personale delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento “La ricognizione del personale delle gestioni esistenti”, allegato alla presente deliberazione.

3) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti

Visto che l'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Visto l'art. 52 del Contratto di Servizio che prevede ..." il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale etc...";

Risulta preliminarmente necessaria la disamina dell'oggetto e delle modalità di svolgimento della prestazione da conferire, in modo da comprendere se si configurano gli estremi di un incarico di consulenza e/o collaborazione o di un appalto di servizi, che sono disciplinati da due normative distinte e diverse anche per quanto concerne il regime giuridico da seguire per l'affidamento dell'incarico o del servizio.

Una volta individuata la normativa legislativa da applicare, saranno esaminate le modalità di affidamento consentite dalla normativa applicabile, precisando fin d'ora che ogni affidamento di incarichi di consulenza e/o collaborazione di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001 deve essere preceduto dall'approvazione di un apposito regolamento da parte dell'Ufficio d'ambito che disciplini, con carattere generale, le modalità di conferimento degli incarichi; mentre, per gli affidamenti di appalti di servizi di cui al d.lgs n. 50/2016 non vi è necessità di previa approvazione da parte dell'ente di un regolamento apposito.

La distinzione tra conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione, da una parte, e affidamento di un appalto di servizi, dall'altra parte, risiede in particolare – secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (Cons. Stato 4573/2001, Cons. Stato 263/2008, Cons. Stato 2730/2012, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia 37/2008, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Puglia 63/2014, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia 263/2013, Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia 178/2014) – nella diversa caratterizzazione giuridica dell'attività che viene prestata:

l'attività di consulenza e/o collaborazione costituisce oggetto di un "contratto d'opera" intellettuale di cui agli articoli 2229-2238 del codice civile, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dal soggetto incaricato;

l'appalto di servizi – che si configura, appunto, come un contratto di appalto di cui all'articolo 1655 e seguenti del codice civile – ha come oggetto una prestazione "di risultato", rispetto alla quale assume rilevanza l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio imprenditoriale.

In sintesi, la distinzione tra appalto di servizi e prestazione professionale risiede quindi:

- nella presenza di un'organizzazione di mezzi tipicamente necessaria nell'appalto;
- nella gestione del servizio a rischio dell'imprenditore con obbligo di risultato.

Nel caso di specie, le attività oggetto di affidamento sembrano integrare quanto richiesto dal Consiglio di Stato per configurarle come "appalto di servizi", in quanto:

in primo luogo, l'incaricato si assume uno specifico "obbligo di risultato", consistente nella determinazione dei valori di subentro che il gestore del s.i.i. integrato dovrà corrispondere ai gestori esistenti;

in secondo luogo, l'attività oggetto dell'incarico richiede una sua organizzazione e strutturazione, non esaurendosi nel rilascio di un "parere" o in una mera "collaborazione" a favore dell'Ufficio d'ambito, ma comportando la prestazione di una pluralità di attività avente carattere complesso, che spaziano dall'esame dei bilanci e dei documenti contabili delle varie società alla ricognizione delle infrastrutture idriche da trasferire nella disponibilità del gestore del s.i.i..

Deve quindi concludersi nel senso che la prestazione avente ad oggetto la determinazione del valore di subentro si configura come un appalto di servizi, con la conseguenza che non trova applicazione l'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, ma la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016.

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Si ritiene quindi opportuno affidare al dott. Russo Fabio Russo con studio in Gallarate, via Borghi n. 8 , iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio sez. A con il n. 308 un incarico che prevede l'analisi della documentazione pervenuta all'Ufficio d'Ambito a seguito della nota sopra citata e dei successivi solleciti con prot. . 2434 del 18 Maggio 2016 e inerente la determinazione dei rami idrici di: Amiacque gruppo Cap-holding. L'attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito ed il Contratto di servizio. L'incarico prevede l'assistenza all'Ufficio d'Ambito nella verifica dei "valori di subentro" predisposti dai gestori idrici

L'Ufficio d'Ambito deve individuare con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo del "valore di subentro" secondo i criteri indicati nella Delibera n. 13 Allegato 3 "Definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

L'attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito e con il contratto di servizio. Il risultato del presente incarico sarà quindi una relazione che evidenzierà le anomalie, le carenze e le differenze riscontrate tra i valori di subentro proposto dai gestori preesistenti e quanto rideterminato sulla base dei criteri e le linee guida di AeegSi.

Il professionista è tenuto :

1. al segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
2. alla trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ulteriori ausiliari eventualmente coinvolti.
3. a dichiarare di essere indipendente non avendo svolto negli ultimi 24 mesi incarichi a favore delle società indicate nell'allegato B e si impegna a non svolgere per i successivi 24 mesi incarichi a favore delle stesse società parte dell'incarico

Vista l'esigua presenza di personale presso l'Ufficio d'ambito, risulta essenziale il ricorso all'esterno per le prestazioni previste dal presente atto anche in relazione alla certificazione qualificata dell'incarico;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di affidare in modo diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, essendo l'importo inferiore ad Euro 40.000,00 l'incarico fiduciario al dott. Fabio Russo, per le ragioni espresse in premessa e qui totalmente confermate, con riferimento al ramo di azienda e relativi "valori di subentro": Amiacque gruppo Cap Holding, ovvero di quei documenti pervenuti all'Ufficio d'Ambito a seguito dell'avvio del procedimento, inerente la determinazione dei rami idrici destinati ad essere conferiti nel gestore Unico Alfa srl;
2. di utilizzare la procedura di calcolo e la formula per la verifica dei "valori di subentro" riportata nell'All. B alla presente deliberazione;
3. di delegare il direttore a richiedere un preventivo al professionista secondo quanto previsto al punto 1) e provvedere al successivo impegno di spesa con successivo apposito atto;
4. di delegare il Presidente dell'Ufficio d'ambito, vista la necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere le attività previste dalla normativa vigente la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito, la sottoscrizione della proposta di incarico al Dr. Russo, a parte integrante e sostanziale del presente atto - Allegato A-;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 06/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/12/2017 al 25/12/2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/11/2017

☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione

☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Allegato -A-

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in nome e per conto della Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata "Ufficio d'Ambito", con sede in Varese via Daverio n. 10, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, successivamente denominato "Cliente",

CONFERISCE

a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili XXXXXXXXXXXXXXXX.", successivamente denominato "Professionista" (ovvero "Studio"), P.E.CXXXXXXXXX, il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico prevede l'assistenza all'Ufficio d'Ambito nella verifica dei "valori di subentro" predisposti dai gestori idrici precedenti e trasmessi al nuovo gestore del servizio idrico integrato per l' Ambito ottimale della Provincia di Varese.

L'Ufficio d'Ambito deve individuare con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo del "valore di subentro" secondo i criteri indicati nella Delibera n. 13 Allegato 3 "Definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

L'attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito e con il contratto di servizio. Il risultato del presente incarico sarà quindi una relazione che evidenzierà le anomalie, le carenze e le differenze riscontrate tra i valori di subentro proposto dai gestori preesistenti e quanto rideterminato sulla base dei criteri e le linee guida di AeegSi integrate dalle istruzioni che saranno fornite dall' ATO.

2. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Cliente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile. Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e ausiliari previa segnalazione anche verbale all' ATO. L'incarico sarà eseguito dal Dott. XXXXXXXXXX.

Nell'Allegato A sono riportate le procedure di controllo concordate che il Professionista dovrà effettuare sulla composizione delle voci componenti il valore di subentro e la formula di determinazione da utilizzare.

Nell'Allegato B sono indicate le gestioni esistenti il cui valore di subentro dovrà essere verificato nell'ambito del presente incarico.

3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione. Verrà predisposto un calendario concordato con ATO per le tempistiche di esecuzione dell'incarico.

4. Compensi, spese e contributi

4.a - Compensi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico al Professionista è concordato un onorario determinati a tempo sulla base della documentazione fornita per stimare l' impegno

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra il Cliente e il Professionista.

4.b - Spese e contributi

I compensi si intendono sempre al netto dell'I.V.A. (attualmente nella misura del 22%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del 4%) ed eventualmente spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento del presente incarico.

5. Obblighi del Professionista

a) Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

c) Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

d) Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ulteriori ausiliari eventualmente coinvolti.

d) Il Professionista incaricato dichiara di essere indipendente non avendo svolto negli ultimi 24 mesi incarichi a favore delle società indicate nell'allegato B e si impegna a non svolgere per i successivi 24 mesi incarichi a favore delle stesse società indicate nell'allegato B)

6. Diritti e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara di essere stato informato che ha diritto di essere informato in ordine all'esecuzione dell'incarico e all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il Professionista e il Cliente;

Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

7. Antiriciclaggio

Il Cliente dichiara di essere stato informato che il Professionista: è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e , in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette;

In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

8. Protezione dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

9. Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

10. Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera di incarico si sia protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata A/R o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

11. Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 6 costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di 10 giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

12. Polizza assicurativa

Il Professionista tramite Lo Studio attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza di cui il Cliente può richiederne l'esibizione.

13. Clausola di Arbitrato

Il Cliente e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Arbitrato Il Cliente e il Professionista si impegnano a ricorrere alla risoluzione della controversia con un arbitrato rituale procedendo a nominare un arbitro per parte e demandando al presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio la nomina del Presidente. L'arbitro deciderà secondo diritto.

14. Registrazione

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

15. Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, il Cliente e il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Luogo, _____ Data, _____

Il Cliente _____

Il Professionista _____

Si accettano espressamente i seguenti articoli: art. 4. "Compensi, spese e contributi"; art. 6 "Diritti e Obblighi del Cliente"; art. 9 "Interessi di mora"; art. 10 "Clausola risolutiva espressa"; art. 11 "Recesso"; art. 13 "Clausola di Arbitrato".

Il Cliente _____

La presente lettera di incarico redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal Cliente anche per ricevuta.

ALLEGATO B

Procedure di controllo e Formula del Valore di subentro da utilizzare

- Formula del Valore di subentro da utilizzare:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * df_l^a \right\} + LIC^a$$

Verifica della coerenza delle categorie delle immobilizzazioni utilizzate per il valore di subentro con le categorie previste da Aeegsi; Verifica della coerenza tra dati delle immobilizzazioni trasmesse nel tempo ad ATO per la determinazione delle tariffe ed i dati utilizzati per il calcolo del valore di subentro;

Verifica della coerenza tra dati delle immobilizzazioni iscritte in contabilità e nei bilanci dei precedenti gestori ed dati utilizzati per il calcolo del valore di subentro;

Verifica del rispetto della continuità dei criteri di valorizzazione e di ammortamento delle immobilizzazioni nel tempo;

Verifica della *clerical accuracy* nella determinazione del valore di subentro; Verifica a campione:

- del valore storico dei delle immobilizzazioni,
- del valore al netto di ammortamenti applicati,
- delle aliquote di ammortamento utilizzate,
- del valore dei contributi pubblici o privati correlati,
- del valore netto residuo delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici o privati.



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V.60 del 15/11/2017

Prot. n. 5756 del 14/12/2017 dicembre 2017

Oggetto: incarico per completamento "valori di subentro", determinazioni e procedura.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Assente:

Angelo Pierobon Vice Presidente

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del

sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 16 “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;
- il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:

- a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale 26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

.... omissis

- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità del riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente di governo dell’ATO, tramite l’Ufficio d’ambito, effettua:

- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
- b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Richiamate inoltre:

1) l'attività in materia di verifica della decadenza delle gestioni esistenti:

L'Ufficio d'ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della “Ricognizione delle gestioni esistenti” ad esaminare se ricorreranno, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.

Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese” allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicitate – nel senso che “tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006”.

2) L'aggiornamento della “Ricognizione del personale delle gestioni esistenti:

L'Ufficio d'ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione del personale delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento “La ricognizione del personale delle gestioni esistenti”, agli atti.

3) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti:

L'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, contenente la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, agli atti.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione (in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile), l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società sta avvenendo, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso dal 2015 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.

Visto che con la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.28 del 29/06/2015 si è provveduto ad affidare il SII al Gestore Unico Alfa Srl;

Posto che il Subentro nelle gestioni esistenti si potrebbe completare anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione Aeegsi 664/2015/r/idr con la deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Visto l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede “il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc.”

Visto che con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem Spa ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le

"convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr

A causa di imprevisti intervenuti legati all'impedimento per Alfa da parte del Consiglio di Stato di effettuare nuove aggregazioni, rispetto ai territori già gestiti, si sono determinati ritardi nella realizzazione del completo progetto operativo.

Alla luce del blocco imposto dal Consiglio di Stato la Provincia di Varese con provvedimento del Consiglio n.65 del 30/11/2017 ha provveduto ad emanare un atto di indirizzo con il quale ha rimodulato le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Considerato che il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

L'attività di riscontro del valore di subentro riguarda:

- la verifica della coerenza tra i dati contabili ed il libro cespiti;
- la verifica del prospetto di stratificazione secondo le categorie previste da AEEGSI e le categorie utilizzate nel libro cespiti;
- la verifica delle modalità di contabilizzazione adottate nel tempo dalla società e la loro coerenza con i criteri previsti da AEEGSI;
- l'appartenenza al settore idrico dei beni inclusi nel valore di subentro;
- la verifica a campione di quanto contabilizzato con documenti contabili quali fatture o schemi di valorizzazione delle commesse per lavori in economia.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTEx cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

La disciplina di settore relativa ai beni strumentali al servizio idrico.

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

- a) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi" (comma 2, lettera g), e

- b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";
- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle

passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR, 274/2015/IDR, 664/2015/r/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , realizzate dal gestore uscente;
- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}$ è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dfl_t^a è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a ;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Richiamato l'incontro del 19 maggio u.s. presso l'Autorità Aeege, alla presenza di Regione Lombardia Alfa e Assem, ove con riferimento al calcolo dei "valori di subentro" la medesima Autorità ha richiesto la presenza di fonti documentali con dati certi e verificabili secondo le metodologie della revisione contabile;

L'affidamento dell'incarico relativo alla presente deliberazione, alla luce della giurisprudenza amministrativa, prevalente del Consiglio di Stato, è da ritenersi e qualificarsi come "appalto di servizi in quanto:

- in primo luogo, l'incarico si assume uno specifico "obbligo di risultato", consistente nell'esame della quantificazione del valore del ramo di azienda indicati dall'attuale gestore e che dovranno essere utilizzati per le operazioni di subentro e che dovranno diventare il prezzo che il gestore del s.i.i. integrato dovrà corrispondere ai gestori esistenti; verificare, altresì, se nella determinazione di detti valori sono stati rispettati i parametri ed i criteri indicati dall'AGEESI;

- in secondo luogo, l'attività oggetto dell'incarico richiede una sua organizzazione e strutturazione, non esaurendosi nel rilascio di un semplice "parere" o in una mera "collaborazione" a favore dell'Ufficio d'ambito, ma comportando la prestazione di una pluralità di attività avente carattere complesso, che spaziano dall'esame dei bilanci e dei documenti contabili delle varie società alla ricognizione delle infrastrutture idriche da trasferire nella disponibilità del gestore del s.i.i.; all'esame vero e proprio dei dati inseriti nelle valutazioni dei rami di azienda predisposti dalle società di gestione oggetto di esame,

come peraltro attuata in sede di definizione dei "valori di subentro" già approntati e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

L'incarico avrà per oggetto l'esame della valorizzazione e della determinazione dei rami idrici rimanenti gestiti attualmente dalle seguenti società: Bozzente srl; Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa; Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa; Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa; Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio; Verbano spa; Seprio Patrimonio e Servizi Srl; Castiglione Olona Servizi Srl (COS).

L'Ufficio d'Ambito deve individuare con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo del "valore di subentro" secondo i criteri indicati nella Delibera n. 13 Allegato 3 "Definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

L'attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito e con il contratto di servizio. Il risultato del presente incarico sarà quindi una relazione che evidenzierà le anomalie, le carenze e le differenze riscontrate tra i valori di subentro proposto dai gestori preesistenti e quanto rideterminato sulla base dei criteri e le linee guida di AeegSi.

Procedure di controllo e Formula del Valore di subentro da utilizzare

- Formula del Valore di subentro da utilizzare:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * df_l^a \right\} + LIC^a$$

Verifica della coerenza delle categorie delle immobilizzazioni utilizzate per il valore di subentro con le categorie previste da Aeegsi; Verifica della coerenza tra dati delle immobilizzazioni trasmesse nel tempo ad ATO per la determinazione delle tariffe ed i dati utilizzati per il calcolo del valore di subentro;

Verifica della coerenza tra dati delle immobilizzazioni iscritte in contabilità e nei bilanci dei precedenti gestori ed dati utilizzati per il calcolo del valore di subentro;

Verifica del rispetto della continuità dei criteri di valorizzazione e di ammortamento delle immobilizzazioni nel tempo;

Verifica della *clerical accuracy* nella determinazione del valore di subentro; Verifica a campione:

- del valore storico dei delle immobilizzazioni,
- del valore al netto di ammortamenti applicati,
- delle aliquote di ammortamento utilizzate,
- del valore dei contributi pubblici o privati correlati,
- del valore netto residuo delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici o privati.

Il professionista è tenuto :

1. al segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale;
2. alla trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ulteriori ausiliari eventualmente coinvolti;
3. a dichiarare di essere indipendente non avendo svolto negli ultimi 24 mesi incarichi a favore delle società indicate nel presente atto ovvero dei Comuni Soci delle stesse;
4. **a dare evidenza documentale della procedura di verifica scelta e degli elementi probativi pertinenti acquisiti:**
5. un'adeguata ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto delle conclusioni circa il Valore di Subentro;;
6. dare evidenza di eventuali informazioni incoerenti con il valore di subentro proposto dal gestore uscente e la loro trattazione nelle conclusioni della relazione per il Gestore del SII e per l'Ufficio d'Ambito.
7. Il consulente consegnerà copia completa delle carte di lavoro utilizzate.

Il corrispettivo calcolato per tutto il lavoro che il professionista incaricato dovrà svolgere, viene indicato in € 38.000 oltre Cassa ed Iva se dovuti.

Vista l'esigua presenza di personale presso l'Ufficio d'ambito, risulta essenziale il ricorso all'esterno per le prestazioni previste dal presente atto anche in relazione alla certificazione qualificata dell'incarico, che deve concludersi con una relazione finale che autentica la conformità del "valore di subentro" finale con i criteri fissati dall'Aeegsi con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/idr/ Delibera 664/2015/R/idr.;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1) di procedere, secondo quanto citato in premessa e qui totalmente ripreso, con l'esame delle valorizzazioni e delle determinazioni dei rami idrici gestiti attualmente dalle seguenti società:

Bozzente Srl;

Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore Spa;

Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese Spa;

Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acquaValmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana Spa;

Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio Spa

Verbano Spa;

Seprio Patrimonio Servizi Srl;

Castiglione Olona Servizi Srl (COS), ovvero di quei documenti pervenuti all'Ufficio d'Ambito a seguito dell'avvio del procedimento, inerente la determinazione dei rami idrici destinati ad essere conferiti nel gestore Unico Alfa srl;

2) che si rende necessario procedere ad incaricare un professionista al fine di valutare speditamente le proposte di "Valore di Subentro" per le Società di cui al precedente punto 1);

3) di affidare delega al Direttore, in qualità di Rup, di predisporre gli atti necessari per individuare un professionista affinché possa assumere formale incarico per procedere ad:

- *accertare che le valorizzazioni contenute nei documenti presentati dalle società conferenti siano rispettosi delle formule di calcolo così come indicate nel provvedimento dell'ATO Varese P.V. 37 del 04.08.2016 prot 3608 ed in linea con i criteri fissati dall'Aeegsi con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/idr/ Delibera 664/2015/R/idr.e con l'art. 53 della Convenzione di Servizio rinnovata ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017 secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr*

- **Procedure di controllo e Formula del Valore di subentro da utilizzare**

- Formula del Valore di subentro da utilizzare:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^a \left[(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t}) \right] * df_l^a \right\} + LIC^a$$

Verifica della coerenza delle categorie delle immobilizzazioni utilizzate per il valore di subentro con le categorie previste da Aeegsi; Verifica della coerenza tra dati delle immobilizzazioni

trasmesse nel tempo ad ATO per la determinazione delle tariffe ed i dati utilizzati per il calcolo del valore di subentro;

Verifica della coerenza tra dati delle immobilizzazioni iscritte in contabilità e nei bilanci dei precedenti gestori ed dati utilizzati per il calcolo del valore di subentro;

Verifica del rispetto della continuità dei criteri di valorizzazione e di ammortamento delle immobilizzazioni nel tempo;

Verifica della *clerical accuracy* nella determinazione del valore di subentro; Verifica a campione:

- del valore storico dei delle immobilizzazioni,
- del valore al netto di ammortamenti applicati,
- delle aliquote di ammortamento utilizzate,
- del valore dei contributi pubblici o privati correlati,
- del valore netto residuo delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici o privati.

4) di predisporre un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di cui ai precedenti punti 1) e 2), con le necessarie pubblicazioni sul sito di questo Ufficio e sulla Piattaforma Regionale Sintel ai sensi del D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera a). Coloro che saranno interessati dovranno inviare una dichiarazione di interesse;

5) di predisporre il capitolato ed il relativo bando, da pubblicarsi tramite piattaforma regionale SINTEL e il Sito dell'Ente, secondo le risultanze della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 4) previa acquisizione dell'espressione di parere del Cda medesimo;

6) di provvedere con successivo apposito atto ad impegnare la spesa relativa, qui autorizzata, pari ad € 38.000,00, oltre Cassa ed Iva se dovuti ;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO

F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 04/01/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 04/01/2018 al 18/01/2018

senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott.Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/11/2017

☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione

☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 61 del 30/11/2017

Prot. n. 5757 del 14 dicembre 2017

Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2017.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Viste le deliberazioni della seduta del 23 ottobre 2017 allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

2. di approvare le deliberazioni del 23 ottobre 2017, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V. 48 del 23/10/2017 Oggetto: Determinazione criterio di ripartizione del costo di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito di Varese per l'anno 2017.

P.V. 49 del 23/10/2017 Oggetto: Approvazione del documento presentato da Alfa S.r.l. "Regolamento che disciplina le Norme Tecniche e le Prescrizioni Regolamentari relative alle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia".

P.V. 50 del 23/10/2017 Oggetto: approvazione del "valore di subentro" dell'azienda M.D.G. Metanifera di Gavirate S.r.l. di Gavirate.

P.V. 51 del 23/10/2017 Oggetto: obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'ambito.

P.V. 52 del 23/10/2017 Oggetto: indirizzo del Cda relativo alla restituzione delle somme in ordine all'anticipazione di risorse ricevute dalla Provincia di Varese.

P.V. 53 del 23/10/2017 Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente

del Comune di Besozzo. Finanziamento progettazioni: sfioramento del 12% sull'importo totale finanziato pari a € 1.495.000,00=, come da art. 5 dell'accordo in essere: rinvio.

P.V. 54 del 23/10/2017 Oggetto: Ripерimetrazione degli agglomerati AG01213901_Viggiù - Molini e AG01213902_Viggiù - Bevera.

P.V. 55 del 23/10/2017 Oggetto: Costituzione in giudizio contro Saronno Servizi Srl.

P.V. 56 del 23/10/2017 Oggetto: Costituzione in giudizio contro Lura Ambiente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/12/2017 al 28 dicembre 2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 62 del 30/11/2017

Prot. n.5758 del 14 dicembre 2017

Oggetto: Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e Arpa Dipartimento Varese.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/03 e s.m.i.;

Premesso che:

La D.G.R. 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)" dispone:

- all'art. 6 dell'allegato A la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO della Provincia di Varese in relazione ai pareri che quest'ultima deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006";
- all'art. 11 dell'allegato A la definizione da parte dell'Autorità d'Ambito di un programma di controlli annuali degli scarichi, in collaborazione con ARPA ("In ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1 del d.lgs 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma. L'Erogatore/Gestore Integrato in attuazione delle disposizioni dell'art.128, comma 2 del d.lgs 152/06 e tenuto conto del programma di cui al comma precedente, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.);

La D.G.R. n. 796/2011 avente come oggetto "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 11045", al punto 6 dispone che la collaborazione con ARPA deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate;

A partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 13 giugno 2013 l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese è stato l'ente preposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7, del D.lgs. 152/2006;

Dal 13 giugno 2013 il DPR n. 59 che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) individua la Provincia quale autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento lasciando immutate le competenze di settore cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'AUA e in particolare all'Ufficio d'Ambito la competenza per gli scarichi in fognatura;

Considerato che:

Il dipartimento ARPA di Varese ha acquisito una significativa esperienza tecnico-scientifica sul territorio ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale;

La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 dispone che in sede di autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06 debba essere acquisito da parte dell'Autorità d'Ambito il parere di ARPA in conformità ad accordi da stipulare tra parti al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e aggravii del procedimento di autorizzazione;

La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 definisce la necessità che ARPA collabori ad ampio raggio con l'Autorità d'Ambito per la definizione del Programma di Controllo degli scarichi nella rete fognaria di cui all'art. 128 comma 1 del D.lgs 152/06, secondo le modalità indicate nell'art.11 dell'allegato A già citato in premessa;

La Provincia di Varese con propria deliberazione PV 28 del 29/06/2015 ha affidato la gestione del Sistema Idrico Integrato per l'Ambito di Varese alla Società ALFA srl e che pertanto nel corso del 2018 l'attività di controllo degli scarichi in capo all'Ufficio d'Ambito potrà essere eseguita anche da quest'ultimo secondo le disposizioni normative vigenti e previa acquisizione di parere da parte di ARPA ai sensi dell'art. 17 co.11 della DGR 8/11045; al momento Alfa non ha nessuna operatività in materia;

Il dipartimento ARPA di Varese ha convenuto di riservare una quota, delle proprie attività di controllo sugli scarichi, al controllo di alcuni scarichi di natura industriale recapitanti in fognatura con particolare attenzione a quelli contenuti le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.lgs 152/06 al fine di poter individuare particolari tipologie di scarichi che hanno effetto sulla qualità delle acque reflue in ingresso agli impianti di trattamento.

Rilevato inoltre l'opportunità di meglio definire l'iter procedurale delle attività di collaborazione che ARPA svolgerà in conformità alla presente convenzione, anche nell'ottica della semplificazione e snellimento delle istruttorie;

Per i motivi sopra citati si ritiene opportuno stipulare una Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e Arpa, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente, avente ad oggetto:

- la disciplina dei pareri che ARPA esprime (art. 6 d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 8/11045) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
- il contributo di ARPA per la definizione del "Programma di Controllo degli scarichi" di competenza dell'Ufficio d'Ambito;
- l'attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA.

La Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2018.

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

DELIBERA

1. di approvare, vista la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere le attività previste dalla normativa vigente la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito, la sottoscrizione di una Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito ed ARPA dipartimento di Varese, allegata al presente atto a parte integrante e sostanziale quale Allegato -A-, avente per oggetto:
 - la disciplina dei pareri che ARPA esprime (art. 6 d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 8/11045) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
 - il contributo di ARPA per la definizione del "Programma di Controllo degli scarichi" di competenza dell'Ufficio d'Ambito;
 - l'attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA;
2. di approvare unitamente l'Allegato -B-, allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale quale Allegato -A-, avente per oggetto: pareri e prescrizioni tipo per scarichi in fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia, tipologie produttive con cicli produttivi standard e potenziale presenza allo scarico di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 D.Lgs. 152/06;
3. di assolvere a quanto dettato dalla normativa regionale citata in premessa, inviando una relazione completa sulla campagna controlli a Regione Lombardia;
4. di precisare che le prestazioni richieste ad Arpa sono a titolo oneroso, con una tariffa agevolata, come da Convenzione allegata a parte integrante e sostanziale, rispetto ai singoli costi specificati nel tariffario ufficiale di Arpa Lombardia;
5. di specificare che gli impegni di spesa relativi ai controlli necessari verranno assunti con appositi successivi atti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/12/2017 al 28 dicembre 2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 63 del 30/11/2017

Prot. n.5759 del 14 dicembre 2017

Oggetto: incarico fiduciario per adempimenti contabili e gestione paghe.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

incarico fiduciario allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini per le attività di consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili dell'Ufficio d'Ambito e della gestione delle paghe.

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/03 e s.m.i;

Vista la deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 59 del 02/12/2016 avente oggetto:incarico fiduciario allo Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini per le attività di consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili dell'Ufficio d'Ambito e della gestione delle paghe per l'anno 2017;

Considerata la necessità di rinnovare l'incarico per la gestione anno 2018 in considerazione del fatto che l'Ufficio d'Ambito ha propri dipendenti dal gennaio 2016 ed è quindi necessario sia avere una consulenza nell'ambito degli adempimenti contabili e di bilancio dell'Ufficio d'Ambito sia anche un'assistenza nella gestione delle paghe come di seguito descritto:

Assistenza contabile e bilancio include:

tenuta e aggiornamento della contabilità generale (fino a 4.000 righe di libro giornale);
predisposizione situazioni contabili infra -annuali;
tenuta registro cespiti ammortizzabili;
aggiornamento libro inventari;
predisposizione del bilancio d'esercizio;
adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d'imposta nei confronti di terzi e
predisposizione delle relative certificazioni (esclusi dipendenti e collaboratori), incluso trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate;

predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (relativamente ai lavoratori autonomi);
consulenza fiscale e contabile per la gestione aziendale ordinaria.

Assistenza nella gestione delle paghe include:

Elaborazione paghe e contributi;
Tenuta dei libri unici obbligatori;
Inizio e cessazione rapporto di lavoro;
Rapporti con gli Enti Previdenziali;
Richieste visite fiscali;
Denunce di infortunio;
Contabilizzazione dei costi secondo i piani dei conti specifici dei clienti.

Richiamati lo statuto dell'Ufficio d'Ambito, il Regolamento di contabilità ed il budget triennale anni 2017/2019,

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) Di affidare l'incarico fiduciario allo "Studio Associato Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini", che si occupi della gestione patrimoniale/finanziaria/amministrativa dell'Ufficio d'Ambito nonché dell'assistenza nella gestione delle paghe, come da disciplinare agli atti;
- 2) di provvedere con successivo apposito atto del Direttore a provvedere ad impegnare la spesa relativa;
- 3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/12/2017 al 28 dicembre 2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 64 del 30/11/2017

Prot. n.5760 del 14 dicembre 2017

Oggetto: adesione all'Associazione nazionale Autorità Enti di Ambito per l'anno 2018.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

In considerazione del fatto che la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, istituito con Legge n. 36/94, è materia complessa e oggetto di continui aggiornamenti normativi;

Rilevata, quindi, la necessità di approfondire le problematiche inerenti l'organizzazione, la programmazione e il controllo del Servizio Idrico Integrato al fine di garantire una maggiore tutela dei consumatori, in una logica di salvaguardia della risorsa e del territorio;

Ritenuto indispensabile sviluppare rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le altre realtà di Ambito diffuse sul territorio, potendo condividere le problematiche di interesse generale;

Ritenuto, quindi, opportuno per l'Ufficio d'Ambito di Varese aderire all'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA) la cui finalità è quella di promuovere rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, al fine di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi formativi e favorire quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, a carattere regionale o territoriale;

Visto l'art. 6 dello Statuto di Anea che stabilisce i criteri per il calcolo del contributo fisso associativo annuo, pari per tutti gli associati, nonché quello di ingresso *una tantum* pari a euro 2.500,00;

Vista la nota pervenuta da ANEA in data 07 novembre 2017, assunta al protocollo n. 5025 del 07/11/2017, con la quale è stata determinata la quota associativa annuale per l'ATO di Varese pari ad euro 6.685,00= tale quota viene calcolata da Anea sulla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento istat;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019, approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 41 del 25/09/2017, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di aderire all'Associazione Nazionale Enti d'Ambito, ANEA, dall'anno 2018 mediante versamento della quota associativa di ingresso pari ad euro 2.500,00, e della quota annuale pari ad euro 6.685,00;
2. Di provvedere con un successivo atto dirigenziale all'impegno e liquidazione della spesa per complessive € 9.185,00=;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/12/2017 al 28 dicembre 2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 65 del 30/11/2017

Prot. n.5761 del 14 dicembre 2017

Oggetto: presa d'atto dell'accordo di rateizzazione proposta, in materia di recupero fondi Cipe ex lege 388/200, dalla Società Saronno Servizi e delega al Presidente per la firma.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Richiamate le seguenti norme:

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 26/2003 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) ed in particolare gli articoli 141, comma 4, e 144, comma 17, relativi a un programma stralcio di interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA:

- P.V. 37 del 4 dicembre 2009 del Consorzio ATO avente ad oggetto: "Ricognizione della situazione sugli "accantonamenti Cipe ex lege 388/2000". Valutazioni in merito"
- P.V. 13 del 26/09/2011, avente ad oggetto: "applicazione della direttiva 91/27/CEE concernete il trattamento delle acque reflue urbane- infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine", con cui si deliberava di procedere alla verifica e al richiamo dei fondi accantonati presso i bilanci comunali ai sensi della legge 388/2000;
- P.V. 5 del 22/02/2012 avente oggetto: "illustrazione relativa alla ricognizione degli "accantonamenti CIPE ex l. 388/2000". Valutazioni in merito al richiamo".
- P.V. 20 del 10/06/2013 avente oggetto: "accantonamenti CIPE ex lege 388/2000". Indirizzi relativi al richiamo".
- P.V. 23 del 01/08/2013 avente oggetto:" accantonamenti CIPE ex lege 388/2000 – valutazione criticità."

- P.V. 17 del 19/5/2014 avente oggetto: "accantonamenti CIPE: aggiornamento sulle riscossioni e modalità di intervento verso i comuni inadempienti";
- P.V. 8 del 16/02/2015, avente ad oggetto: "accantonamenti CIPE: aggiornamento sulle riscossioni ed ulteriore modalità di intervento verso i Comuni inadempienti";
- P.V. 60 del 02/12/2016, avente ad oggetto: " rendicontazione attuale degli accantonamenti ex Cipe";
- P.V. 64 del 12/12/2016, avente ad oggetto: " accantonamenti Cipe: valutazione azioni da intraprendere";
- Le deliberazioni del CdA tutte, aventi ad oggetto le definizioni – e la sottoscrizione - degli accordi tra l'Ufficio d'Ambito di Varese e i rispettivi Comuni e/o società responsabili dei depuratori, in merito ad interventi in infrazione europea o su infrastrutture, depuratori, reti fognarie, meglio citate nella relazione tecnica di cui al punto seguente: P.V. 23 del 10/06/2014 (Golasecca – impianti di depurazione di Bizzorra e Persualdo), P.V. 43 del 24/11/2014 (Golasecca - impianti di depurazione di Bizzorra e Persualdo - varianti in corso d'opera ex art.132 del D.Lgs 163/06), P.V. 35 del 11/09/2014 (Gazzada Schianno), P.V. 36 del 11/09/2014 (Società Verbano spa), P.V. 27 del 22/04/2015 (Società Verbano Spa), P.V. 28 del 22/04/2015 (Comune di Brebbia e l'ente attuatore Società Verbano Spa), P.V. 29 del 22/04/2015 (Società Olona S.p.A), P.V. 58 del 16/11/2015 (Comune di Sesto Calende).
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 2 del 22/01/2016 avente oggetto:"servizio idrico integrato dell'ato di Varese - atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016/2017";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 7 del 18/01/2017 avente oggetto:"servizio idrico integrato: atto di indirizzo e principali obiettivi per il 2017";

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni in materia di piano d'ambito e di infrazioni europee, al cui finanziamento sono destinati gli importi riscossi dall'Ufficio d'Ambito di Varese a titolo di accantonamenti CIPE:

- P.V. 20 del 18/04/2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese, con cui è stato approvato il Piano d'Ambito, comprensivo del Piano Stralcio, contenente gli interventi prioritari da realizzare con gli accantonamenti CIPE;
- P.V.14 del 12/05/2014 del Cda avente ad oggetto: infrazioni europee aggiornate;
- P.V. 21 del 10/06/2014 del Cda ("aggiornamento infrazioni europee"), con cui si è preso atto degli aggiornamenti riferiti agli interventi nei Comuni di Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca, inseriti da Regione Lombardia nel monitoraggio Sistema Sire, e riguardanti le ulteriori situazioni di pre-contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" quale parte integrante del Piano d'Ambito;
- P.V.22 del 10/06/2014 del Cda avente oggetto: piano stralcio: analisi progettazioni relative ad agglomerati in infrazione europea da finanziare con accantonamenti CIPE già in cassa;
- P.V. 34 del 30 Luglio 2014 del Commissario Straordinario avente oggetto: aggiornamento delle procedure di infrazione ai sensi della Direttiva Europea 91/271/CEE e conseguente aggiornamento del Piano Stralcio approvato con Delibera del Commissario Provinciale PV 20 del 18 aprile

Considerato che gli accantonamenti indicati in oggetto sono finalizzati per le infrastrutture idriche contenute nei "Piani stralcio" che prevedevano interventi indispensabili per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, ossia una pianificazione funzionale per l'adeguamento dell'ambito territoriale alle direttive Europee 91/271 e 91/676 CEE;

Richiamata la deliberazione n. 10 del 19/04/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare una bozza di accordo relativo alla rateizzazione delle somme debitorie in capo ai Comuni/Società di Gestione;

Vista l'imminente azione amministrativa da intraprendere ai fini della contestualizzazione delle situazioni pendenti;

Considerata la normativa di riferimento contenuta nell'art. 141, comma 4, e nell'art. 144, comma 17, della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che rimette alla competenza provinciale la predisposizione e l'attuazione del programma di interventi definiti urgenti e a stralcio. Gli accantonamenti servono dunque a finanziare tali interventi;

Visto che:

- in attuazione della normativa poc'anzi richiamata, con delibera n. 23/2001 il CIPE ha fornito degli indirizzi sull'utilizzo delle risorse destinate ai Piani Stralcio, precisando tra l'altro che le risorse individuate per l'attuazione di questi programmi sono poste a disposizione dell'Autorità d'ambito/Provincia;
- con la delibera CIPE 93/2001 è stata approvata la possibilità di applicare un aumento delle tariffe fognatura per il quinquennio 2001-2005 fino al 20%, finalizzato a finanziare i suddetti Piani Stralcio;

Considerato che la delibera CIPE n. 52 del 2001 prevedeva per il parziale finanziamento dei programmi stralcio del Piano d'Ambito di cui all'art. 141 della legge 388/2000, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione fino alla misura massima del 20% (con limite annuale massimo nella misura del 5%). La Provincia di Varese allora approvò con proprie deliberazioni i seguenti aumenti:

- P.V. 492 del 27/11/2001 un aumento tariffario del 5% per l'anno 2002;
- P.V. 333 del 24/09/2003 un incremento tariffario del 10% per l'anno 2003;
- P.V. 236 del 15/06/2004 un incremento tariffario del 15% a decorrere dall'anno 2004 e sino al 2012 fino all'approvazione del Piano d'Ambito *in itinere*.

Assodato che:

- gli aumenti delle tariffe vengono riscossi dai gestori (o dai Comuni in caso di gestioni in economia) e devono essere messi a disposizione degli enti attuatori dei Piani Stralcio;
- le somme in questione sono state quindi applicate dai Comuni in bollettazione, nei confronti dell'utenza, a titolo di maggiorazione solo su fognatura e depurazione, e i Comuni sono tenuti a trattenere ed accantonare, nei propri residui di bilancio, in appositi capitoli, le relative somme via via rimosse nei diversi anni, per poi riversarle all'ATO.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover procedere in tale modalità, prima di dare Corso ad eventuali azioni giudiziali e nella più ampia ottica di collaborazione.

Richiamato il proprio precedente atto di diffida prot. 1039 del 08 marzo 2017, ove si è provveduto a richiedere alla rispettabile Società Saronno Servizi di dimostrare il proprio impegno a rateizzare l'importo dovuto con scadenza massima prevista entro il dicembre 2018, il proprio impegno scritto attraverso l'approvazione dell'accordo (Allegato A), che doveva pervenire il 30 novembre 2017;

Richiamata inoltre la propria nota prot. 5064 del 08 novembre 2017, ove si è provveduto a richiedere alla rispettabile Società Saronno Servizi di dimostrare il proprio impegno a rateizzare l'importo dovuto con scadenza massima prevista entro il dicembre 2018, allegando l'accordo di rateizzazione.

Richiamato l'accordo pervenuto dalla Saronno Servizi in data 23 novembre prot. Ato 5410 (Allegato A alla presente);

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 5) di approvare la bozza di accordo di rateizzazione, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente -Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito di Varese e la Società Saronno Servizi Spa relativo alla richiesta di rateizzazione della somma dovuta;
- 6) di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito alla firma dell'accordo di cui al punto 1);
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/12/2017 al 28 dicembre 2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Allegato A
ACCORDO DI RATEIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, con sede in Varese, Piazza Libertà n. 1, in persona del Presidente Sig. Ercole Ielmini (di seguito, "ATO Varese");

E

la Società Saronno Servizi Spa, P.IVA 02213180124, con sede in Saronno (Va) Via Roma, n. 20 in persona del Legale Rappresentante/Presidente Dott. Alberto Canciani, autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22/11/2017;

nel seguito congiuntamente individuati come le "Parti",

premesse che

1. l'art. 141, comma 4, e nell'art. 144, comma 17, della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001) rimettono alla competenza provinciale la predisposizione e l'attuazione del programma di interventi definiti urgenti e a stralcio;
2. in attuazione della normativa poc'anzi richiamata, con delibera n. 23/2001, il CIPE ha fornito degli indirizzi sull'utilizzo delle risorse destinate ai Piani Stralcio, precisando tra l'altro che le risorse individuate per l'attuazione di questi programmi sono poste a disposizione dell'Autorità d'ambito/Provincia;
3. con la delibera CIPE 93/2001 è stata approvata la possibilità di applicare un aumento delle tariffe fognatura per il quinquennio 2001-2005 fino al 20%, finalizzato a finanziare i suddetti Piani Stralcio;
4. tali aumenti delle tariffe vengono riscossi dai gestori (o dai Comuni in caso di gestioni in economia) e devono essere messi a disposizione degli enti attuatori dei Piani Stralcio;
5. le somme in questione sono state quindi applicate dai Comuni/Società in bollettazione, nei confronti dell'utenza, a titolo di maggiorazione solo su fognatura e depurazione, e i Comuni/Società sono tenuti a trattenere ed accantonare, nei propri residui di bilancio, in appositi capitoli, le relative somme via via riscosse nei diversi anni, per poi riversarle all'ATO;
6. la Società Saronno Servizi ha già comunicato ad ATO Varese i dati relativi agli accantonamenti CIPE per le annualità 2002/2012, per un importo totale di € 1.899.907,62- con un debito residuo per il Comune di Saronno pari a € 849.907,67;
7. la Società Saronno Servizi Spa ha già provveduto a versare ad ATO Varese la somma di Euro 1.050.000,00 così residuando un debito ancora da saldare, e salvo comunicazione dei dati relativi agli anni mancanti, pari ad € 849.907,67.

Al fine di consentire al Comune/Società di rateizzare gli importi dovuti ad ATO Varese ed evitare un contenzioso tra Amministrazioni, le Parti hanno ritenuto di procedere con la sottoscrizione del presente accordo, il cui schema è già stato approvato con delibera del

*** **

Tutto ciò premesso, quale parte integrante ed essenziale della presente, le Parti intendono accordarsi per il versamento di quanto dovuto dalla Società alle seguenti condizioni:

1. la Società Saronno Servizi riconosce di essere debitore di ATO Varese dell'importo di € 849.907,67 come riportato nella Vostra comunicazione protocollo n.5064 del 08/11/2017 preceduta anche dalla Vostra del 08/03/2017 protocollo n. 1039.
2. Pertanto la Saronno Servizi, fermo quanto già fino ad oggi corrisposto, si impegna e si obbliga a versare ad ATO Varese la somma complessiva di € 849.907,67, somma da intendersi a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata da ATO in relazione agli accantonamenti indicati in premessa.
3. La somma prevista verrà corrisposta secondo le seguenti modalità:

- Euro 149.907,67 ,00 entro il 31/01/2018

Rate da € 50.000 cad. a partire da novembre 2017 fino a dicembre 2018.

4. I termini di pagamento sopra indicati si intendono essenziali e perentori.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, la Società Saronno Servizi Spa dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine di rateizzazione e ATO Varese potrà, senza ulteriori comunicazioni, agire giudizialmente per il recupero del proprio credito.

I versamenti indicati ai punti che precedono avverranno a mezzo di bonifico bancario sul Conto Corrente presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 2 di Varese, intestato all'Ufficio d'Ambito con causale "Accantonamenti CIPE ex legge 388/2000"

IBAN IT78M0569610802000002313 X52

- 5) ATO Varese dichiara di accettare la somma omnicomprensiva e complessiva di € 849.907,67 da pagarsi nei modi e nei tempi previsti nei punti che precedono, offerta dalla Società a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti dello stesso relativamente agli accantonamenti indicati in premessa.
- 6) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l'integrale adempimento di quanto ivi previsto, le Parti qui sottoscritte dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento al pagamento delle somme derivanti dagli accantonamenti indicati in premessa.
- 7) Per quanto occorra, le Parti precisano che il presente accordo ha natura parziaria riguardando unicamente i rapporti tra ATO Varese e la Società e di conseguenza nessun terzo ne potrà in alcun modo beneficiare, ai sensi dell'art. 1304 cod. civ..
- 8) Le spese tecniche e legali sostenute dalle Parti, anche per addivenire al presente accordo, si

intendono compensate tra le Parti.

Varese, 2017

ATO Varese
il Presidente Ercole Ielmini

La Società
Saronno Servizi Spa
Il Presidente
Dott. Alberto Canciani



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 66 del 30/11/2017

Prot. n.5762 del 14 dicembre 2017

Oggetto: proroga scadenza temporale dei "valori di subentro" e chiusura del procedimento al 31/12/2018.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:

- a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

.... omissis

- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente di governo dell’ATO, tramite l’Ufficio d’ambito, effettua:

- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
- b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Richiamate inoltre:

- 1) l’attività in materia di verifica della decadenza delle gestioni esistenti

L’Ufficio d’ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della “Ricognizione delle gestioni esistenti” ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.

Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell’ATO della provincia di Varese” allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che “tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l’affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006”.

- 2) L’aggiornamento della “Ricognizione del personale delle gestioni esistenti

L’Ufficio d’ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione del personale delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento “La ricognizione del personale delle gestioni esistenti”, allegato alla presente deliberazione.

- 3) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti

Visto che l’Ufficio d’ambito ha provveduto a redigere il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà

attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza, aggiornato (prot. 4616 del 06/10/2017) ai sensi della deliberazione Aeegsi 656/2015/r/IDR, con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017;

Visto l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede ..." il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale etc...";

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

- 1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
- 2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
- 3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la precedente propria deliberazione n.37 del 17/07/2017 avente oggetto: proroga scadenza temporale dei "valori di subentro" e chiusura del procedimento, con la quale si è provveduto a prorogare la chiusura del procedimento al 31/12/2017;

Considerato che sono molteplici i gestori che non hanno presentato i valori di subentro, questo Ufficio si vede costretto a prorogare ulteriormente tale termine al fine di addivenire al completamento dei percorsi di definizione dei medesimi valori;

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015 con la quale si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione ed altresì la decadenza delle gestioni esistenti, salva la prosecuzione fino al subentro della nuova società in house;
- 1. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n.31 del 29/06/2017 con la quale si è provveduto a deliberare la prosecuzione da parte di Aspem s.p.a. nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da allegato "A", agli atti;

Considerato che

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Considerate le numerose inadempienze sia documentali sia di proposta generale da parte di numerose Società;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

DELIBERA

1. di prendere atto che sono molteplici i gestori che non hanno presentato la proposta, di propria competenza, relativa al valore di subentro e di prorogare la chiusura del procedimento al 31/12/2018;
2. di dare comunicazione ai Comuni ed ai Gestori transitori di tale rinvio di cui al punto 1);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/12/2017 al 28 dicembre 2017
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[X] Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 67 del 30/11/2017

Prot. n.5793 del 14 dicembre 2017

Oggetto: cessione ramo d'azienda Asc Samarate Srl al gestore Unico Alfa - determinazioni.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini	Presidente
Angelo Pierobon	Vice Presidente
Fabrizio Caprioli	
Graziano Maffioli	
Paolo Mazzucchelli	

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione");

Richiamata inoltre:

- direttiva 91/271/CE E concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque;
- il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 29 marzo 2006, n. VIII/2244;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/3/2017 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed in particolare alla Missione 9, Progetto 4, Servizio idrico integrato;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/9/2017 relativa all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche di propria competenza.

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

- l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
- omissis
- la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 37 del 4/8/2016 avente ad oggetto "approvazione linee guida per la determinazione dei valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 e la delibera Aeegs 643/2013/ID art. 33;

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 34 del 17/07/2017 avente oggetto: approvazione del "valore di subentro" dell' Azienda Servizi Comunali Asc Srl di Samarate in liquidazione" con la quale si è provveduto a prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016; il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; ad esito delle verifiche effettuate e delle

rettifiche sopra indicate i valori di subentro del ramo ASC Samarate al 31/12/2016 da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. sono stati rideterminati e condivisi con il liquidatore di ASC Samarate. Il valore di subentro del ramo idrico di ASC Samarate è pari a euro 77.060.= ai sensi della nota prot. 3187 del 04 luglio 2017 contenente la relazione certificata, agli atti;

Evidenziato che il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84 in data 21/6/2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto precede prendere atto dell'autorizzazione espressa dal Comune al Sindaco socio a trasferire il ramo di azienda "servizio idrico e fognario" al Gestore Unico Alfa srl (società partecipata anche dal Comune di Samarate), dando mandato al liquidatore di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di pervenire alla cessione del ramo d'azienda;

Evidenziato che, la cessione del ramo d'azienda avverrà secondo le disposizioni normative vigenti e, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 152/2006, il personale dipendente di ASC srl in liquidazione venga trasferito ad Alfa srl con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali, in atto;

Dato atto altresì, che unitamente alla cessione del ramo d'azienda della partecipata comunale dovranno essere messe a disposizione di Alfa srl le infrastrutture di proprietà del Comune relative al servizio idrico integrato ed in particolare dovranno essere consegnati per la gestione i beni inerenti il servizio fognario che saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta Comunale;

PREMESSO inoltre :

che la scelta della forma di gestione "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO (Ambito Territoriale Omogeneo) della Provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n.72 del 20 dicembre 2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.20 e n.21 del 23 novembre 2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n.18 del 26 luglio 2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.32 del 24 ottobre 2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.3 del 28 febbraio 2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n.20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "in house" con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 9 in data 24 aprile 2015, pubblicata in data 5 maggio 2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 19 del 30 marzo 2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9 aprile 2015);

che, con atto a rogito del notaio Rodolfo Brezzi di Samarate in data 10 giugno 2015 rep. 130520/20048, è stata costituita la società interamente pubblica "ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.)";

che, con delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.";

che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che:

- l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva

acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di Alfa prevista nel Piano d'Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

1. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio (come di seguito meglio definito), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8 di tale contratto di servizio;
2. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;
3. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società "in house" affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato", in particolare per quanto concerne la determinazione del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
4. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);
5. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito di "consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente";

6. con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l'articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato "Prosecuzione delle gestioni esistenti", dispone fra l'altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. E' inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito;
7. al fine di conformarsi alle prescrizioni contenute nell'articolo 34, comma 21, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 212/2012, AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. in liquidazione intende cedere ad ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.) il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato relativo al territorio del Comune di Samarate (il "Ramo di Azienda"), servizio del quale attualmente essa parte cedente è il gestore uscente, disponendo di una completa ed efficiente organizzazione di mezzi e risorse in grado di garantire l'espletamento dei servizi commerciali, tecnici ed operativi inerenti detto servizio e le attività connesse;
8. il Comune di Samarate, unico socio di AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. in liquidazione, nonché socio di ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.), con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 25 ottobre 2017, ha deliberato di autorizzare la cessione del ramo d'azienda della partecipata comunale AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. in liquidazione al Gestore Unico del Servizio idrico integrato ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.) con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2017;
9. AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. in liquidazione si impegna a mettere a disposizione di Alfa tutti i dati e le informazioni necessari per la continuità dei rapporti di lavoro dipendente e per gli adempimenti previsti dalle vigenti normative, in particolare in campo fiscale e previdenziale.
10. Le Parti si rendono reciprocamente atto di aver compiutamente dato corso alle comunicazioni sindacali previste nel caso di Cessione di Ramo d'Azienda ai sensi dell'articolo 47 della Legge n. 428/1990, come anche all'attuazione dell'intera procedura di informativa delle OO.SS.. I Dipendenti continueranno il loro rapporto di lavoro con il Cessionario conservando i diritti derivanti dall'anzianità, nonché i livelli retributivi e gli inquadramenti in atto, a norma dell'articolo 2112 del Codice Civile, dei contratti collettivi nazionali applicabili e degli accordi aziendali e individuali in essere.

I Dipendenti passano al Cessionario unitamente a:

(a) eventuali crediti nei confronti dei Dipendenti maturati alla Data di Efficacia;

(b) il debito TFR maturato alla Data di Efficacia in favore dei Dipendenti; e

(c) i ratei di retribuzione differita maturati alla Data di Efficacia dai Dipendenti, ma non ancora liquidati (quali, in via esemplificativa e non limitativa, quelli relativi alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità e alle ferie non godute), gli altri debiti maturati alla Data di Efficacia nei confronti dei Dipendenti, nonché i relativi oneri previdenziali e crediti verso l'erario relativi agli oneri tributari attinenti ai Dipendenti, che sono in n.9 come di seguito elencati: Cagnin Graziano, Mittica Giuseppe, Madona Giorgio, Prandoni Gabriele, Bertolli Barbara, Crespi Rosita, Teclai William, Zorzan Valter, Labbrodoro Giorgio.

Nel dettaglio si precisa che:

dal punto di vista gestionale, il ramo d'azienda in oggetto si occupa del servizio di acquedotto del Comune di Samarate (circa 16.000 Abitanti); si tratta peraltro, di un territorio contiguo all'attuale operatività di Alfa che consentirebbe di consolidarne l'operatività senza porre problemi di natura operativa e logistica.

il ramo d'azienda comprende 9 addetti sopracitati, di cui 5 operativi e n. 4 amministrativi, in parte già integrati all'interno della struttura operativa di Alfa attraverso contratti di distacco part time; anche da tale punto di vista, l'operazione in oggetto consentirebbe di rafforzare l'attuale struttura operativa di Alfa attraverso una più ampia dotazione del personale.

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare l'acquisizione da parte di Alfa Srl, gestore unico del SII in provincia di Varese in qualità di affidatario in -house, della società A.S.C. Srl di Samarate nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi;
- 2) di prendere atto e delegare il Presidente alla firma dell'atto notarile, in bozza agli atti quale allegato -A-;
- 3) di prendere atto dell'individuazione del ramo di azienda da trasferire ad Alfa Srl allegato, agli atti quale -B-;
- 4) di trasmettere per gli opportuni adempimenti conseguenti il presente atto al Gestore Unico del SII Alfa Srl;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20 dicembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/12/2017 al 05/01/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2017
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 30/11/2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
